COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARUSO ANTONIO

PAG.

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti (1021) . . . 12:

La seduta comincia alle 9.40.

NESPOLO CARLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti (1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti ».

L'onorevole Vernola ha facoltà di riferire sui lavori svoltisi in seno al Comitato ristretto.

VERNOLA, Relatore. Non è la prima volta che ci occupiamo del disegno di legge n. 1021, presentato sin dal gennaio del 1977. Originariamente esso aveva ad oggetto soltanto la semplificazione dei con-

trolli e del procedimento per le pensioni civili e militari di guerra presso la Corte dei conti.

Il disegno di legge venne assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa e fu esaminato per la prima volta nella seduta del 2 marzo 1977. In quella occasione ebbi modo di svolgere una relazione sintetica, riferendosi il disegno di legge ad una materia limitata. Seguì, poi, la discussione generale e ricordo che l'onorevole Caruso rilevò come altre materie, ugualmente importanti, erano in qualche modo collegate con l'oggetto del disegno di legge n. 1021. Il prosieguo della discussione generale fu rinviato, e poiché era stato già costituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Labriola e Colonna - in riferimento anche ai problemi sorti a seguito della sentenza n. 226 della Corte costituzionale - fu convenuto che, il medesimo Comitato avrebbe potuto esaminare preliminarmente tutta la problematica che scaturiva dalla presentazione del disegno di legge n. 1021.

Dopo questo esame preliminare di carattere informale, la nostra Commissione si riunì nuovamente il 5 ottobre 1977. In quella seduta emersero svariati problemi derivanti sia dalla necessità di avviare una modifica dell'istituto della Corte dei conti. contemplato dalla Costituzione agli articoli 100 e 103, ma ancorato a leggi superate, sia dallo stesso numero delle proposte di legge presentate anche nel corso delle legislature precedenti, sia infine da una serie di problemi emersi in base alle esperienze vissute in questi primi trent'anni di vita dello Stato democratico e repubblicano; problemi ripresi dal dibattito politico e culturale che si era andato animando nel paese.

Si rilevò, pertanto, la necessità di iniziare un'opera che tendesse a modificare le strutture e le procedure della Corte dei conti, e che tendesse a delineare meglio il ruolo di questo istituto; e sempre in quella seduta, si giunse alla costituzione di un Comitato ristretto ad hoc per l'esame del disegno di legge n. 1021.

Il Comitato ristretto così costituito ha lavorato con il costante contributo del

rappresentante del Governo per oltre un anno, avvalendosi della collaborazione della associazione magistrati della Corte dei conti, e della partecipazione impegnata di alcuni dei suoi componenti. In questa sede emerse subito l'interconnessione tra molti dei problemi oggetto del disegno di legge con altri problemi relativi alla Corte dei conti e ad altre magistrature speciali, ivi inclusa l'Avvocatura di Stato.

Certo, pretendere di risolvere quasi contemporaneamente tutti questi problemi forse era troppo presuntuoso; però si constatò come fosse quella l'occasione opportuna per indicare una linea di tendenza, e per avviare un processo di riforma della Corte dei conti.

A questo punto sorse un problema di carattere generale sulla natura della Corte dei conti, secondo il dettato delle norme costituzionali; si pose, cioè, il quesito se questo istituto dovesse essere inteso come organo di collaborazione del Governo o come organo di collaborazione del Parlamento: un quesito dalla cui risposta dipendevano le scelte da operarsi al momento di formulare un progetto di riforma della Corte dei conti.

L'articolo 100 della Costituzione, il primo ad occuparsi della Corte dei conti, è collocato nel titolo III (denominato, « Il Governo »), sezione III (« Gli organi ausiliari »). Stando ad una interpretazione letterale della collocazione della norma, sembrerebbe trattarsi di organo ausiliario del Governo. Tuttavia, accingendosi alla lettura del secondo comma dell'articolo 100. che in modo specifico si occupa della Corte dei conti, sembra che non possa essere convalidata appieno questa tesi, per lo meno in termini esclusivi, giacché ivi si precisa che: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo... Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ». Infine, nel terzo comma si precisa che: « La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Poiché in questa norma si parla di controllo sugli atti del Governo, sembra doversi escludere la natura di organo au-

siliario del Governo. Ritengo, tuttavia, che possa anche sostenersi il contrario, cioè che la funzione di controllo, in uno Stato democratico, è pur sempre da considerarsi come funzione di collaborazione; in proposito vorrei ricordare il rapporto di collaborazione democratica che si verifica tra Stato e regioni, o tra regioni ed enti locali.

Quando nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 100 si stabilisce che la Corte dei conti riferisce alle Camere, si afferma una funzione di collaborazione di questo istituto con il Parlamento, anche se nulla può autorizzare a fare pensare che si tratti di una collaborazione esclusiva.

Anche la terza espressione, che concerne l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti – e il concetto si estende pure al Consiglio di Stato – non sembra sciogliere il nodo proposto: perché, secondo il mio giudizio, l'indipendenza e la funzione di collaborazione non sono termini antitetici o incompatibili in un disegno dello Stato che si basi su di un armonioso coordinamento fra i vari poteri dello Stato e fra tutte le sue istituzioni.

Probabilmente la Corte dei conti può essere un organo ausiliario sia del Governo sia del Parlamento, ma soprattutto nei confronti di quest'ultimo la collaborazione è quasi sempre mancata: infatti, le relazioni inviate dalla Corte dei conti al Parlamento non sono state quasi mai prese in considerazione da quest'ultimo, tanto da provocare le giuste lamentele della stessa Corte dei conti.

Talvolta, nel passato, si sono avuti tentativi di approcci fra Parlamento e Corte, ma con scarsi risultati. Il primo ha avanzato quasi sempre richieste di audizione di magistrati, e la seconda ha assunto una posizione di ripulsa di tale forma di collaborazione.

Di recente, però, si è mosso qualche cosa anche in questo settore: a tale proposito desidero ricordare la lettera che il Presidente della Camera, onorevole Ingrao, ha inviato in data 8 aprile alla presidenza della Corte dei conti, su sollecitazione della Commissione difesa della Camera che aveva richiesto delle relazioni particolari per i settori di competenza della Corte. Con un prontezza veramente encomiabile, la Corte dei conti, a sezioni riunite, in data 15 aprile ha risposto al Presidente della Camera, e quindi alla Commissione difesa, fornendo la collaborazione richiesta e facendo precedere le notizie da una premessa che mi sembra faccia registrare per la prima volta una piena disponibilità della Corte stessa a perfezionare per lo meno quel programma di collaborazione con il Parlamento che sembra scaturire dall'articolo 100 della Costituzione, che fino ad oggi non aveva trovato pratica attuazione.

Credo che bisogna muoversi su questa strada sia cominciando ad utilizzare l'articolo 148 del regolamento della Camera, corrispondente se non erro al 133 del regolamento del Senato (che prevede la possibilità per le Commissioni, sia pure tramite il Presidente della Camera, di utilizzare la Corte dei conti per relazioni, studi ed altri dati che possono servire per l'attività legislativa), sia adeguando la legislazione a queste particolari esigenze che scaturiscono da un più attento esame dell'articolo 100 della Costituzione.

Mi pare che la polemica, se si tratti di un organo di collaborazione del Governo ovvero del Parlamento, debba essere superata col dare una risposta affermativa ad entrambe le domande, ma soprattutto superando questa alternativa attraverso un approfondimento di quello che è effettivamente il ruolo, anzi, più precisamente, il nuovo ruolo della Corte dei conti in uno Stato democratico moderno.

Oggi la Corte dei conti è regolata da una legislazione antiquata che risale ad epoca addirittura prefascista, con alcuni aggiustamenti intervenuti nel periodo fascista. In sostanza, si tratta di un istituto recepito dalla Costituzione, ma non adeguato al dettato costituzionale: e quindi, la relativa struttura, organizzazione e legislazione debbono essere modificate in questa direzione.

Attualmente la Corte dei conti svolge funzioni di controllo prevalentemente sugli atti del Governo, e quindi sull'attività dell'amministrazione statale: ministeri e aziende autonome; inoltre, esamina alcuni atti di queste stesse amministrazioni per vistarli se conformi alla legge; esamina i bilanci degli enti pubblici, e in tutti i casi riferisce sui risultati al Parlamento con apposite relazioni. La prima attività è quindi quella di controllo.

La seconda attività è quella che si riferisce ai giudizi di responsabilità. La Corte dei conti è chiamata a giudicare ed eventualmente a condannare dipendenti o amministratori pubblici al risarcimento dei danni in favore dello Stato per danni arrecati nell'esercizio della propria attività (o del proprio mandato, in caso di amministratori). Ciò essa fa in seguito alla attivazione del giudizio di responsabilità da parte della sua procura generale.

Il terzo compito affidato attualmente alla Corte dei conti è quello giurisdizionale in materia di pensioni civili, militari e di guerra.

La prima funzione, e cioè quella di controllo, deriva chiaramente dall'articolo 100 della Costituzione; la seconda, e cioè quella dei giudizi di responsabilità, scaturisce dal secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione (che afferma la giurisdizione della Corte nelle materie di contabilità pubblica); e la terza, quella in materia di pensioni, mi pare che non provenga da un'espressa indicazione della Carta costituzionale, bensì trovi la sua legittimazione indiretta nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 103 ove si rinvia alla legge per la specificazione di altre materie nelle quali la Corte dei conti potrà avere giurisdizione.

Forse l'unica materia specificata dalla legge, oltre alle due funzioni principali previste dai citati due articoli della Costituzione, è quella che riguarda le pensioni. Per ciò stesso si potrebbe argomentare che tale materia potrebbe essere affidata anche ad altra magistratura, ordinaria o amministrativa. Ora, credo che bisognerebbe incidere su questo punto per modificare – come ho già detto – sia la

struttura che le procedure, ma soprattutto per delineare il nuovo ruolo della Corte dei conti.

I temi che si possono prospettare in proposito sono tanti e tutti di estrema importanza: dalla definizione del controllo preventivo all'individuazione della natura di questo controllo e del suo ambito di azione, all'individuazione e delineazione della natura del controllo successivo, al problema del controllo sulle gestioni e sulle regioni, ed ai già ricordati rapporti con il Parlamento.

Ecco allora che questo provvedimento, non potendo – come ho già detto all'inizio – risolvere tutti i problemi, deve essere inteso come un modo di affrontare e risolvere solo alcuni di essi. La materia però, rispetto all'originario disegno di legge, si è andata allargando lungo la strada, per cui forse il testo che ho sottoposto all'attenzione della Commissione si potrebbe definire come una miniriforma; ma soprattutto, esso deve essere inteso come ricerca di una linea entro cui dovremmo muoverci per arrivare ad una vera e sostanziale riforma che, per altro, non pare più procrastinabile.

Nell'ambito di questa problematica si pongono dei quesiti che possono sembrare solo accademici, ma che in realtà hanno agganci con problemi concreti: ad esempio, il quesito, che so essere caro al presidente Caruso, se i componenti della Corte dei conti debbano ritenersi magistrati oppure no. Certamente sembra che nelle loro funzioni di controllo non abbiano tale caratterizzazione, mentre nelle funzioni giurisdizionali potrebbero avere la qualifica di veri e propri magistrati, tant'è vero che il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione è collocato sotto il titolo quarto dedicato alla magistratura.

Dalla risposta a questo quesito, che – ripeto – non è solo accademico, discendono alcuni problemi di estrema importanza: ad esempio, il discorso dell'inamovibilità e dell'incompatibilità e in certo qual modo il discorso della carriera, dell'indipendenza e così via.

Collegato a questo è il problema che fu sollevato prima dalla proposta di legge Labriola e Colonna, e poi dalla proposta di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Branca ed altri a seguito della sentenza n. 226 della Corte costituzionale: e cioè, se nell'esercizio dell'attività di controllo si possano ravvisare funzioni giurisdizionali oppure no. Quindi è evidente il collegamento di tutti questi problemi tra di loro; tale collegamento, inoltre, costituisce la ragione per la quale abbiamo ritenuto necessario effettuare un ampliamento della materia del disegno di legge rispetto alla sua formulazione originaria.

Dal momento in cui, un anno fa, è cominciato il lavoro del Comitato ristretto, hanno iniziato il loro iter parlamentare altri due progetti di riforma: uno riguardante l'Avvocatura dello Stato, già approvato dal Senato, ed attualmente iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione, e un altro relativo ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, che è in fase di avanzata elaborazione presso la I Commissione permanente del Senato. Questi due provvedimenti sono strettamente collegati con quello al nostro esame: i problemi trattati, infatti, sono analoghi e meritano soluzioni omogenee.

Nel frattempo è maturata l'agitazione dei magistrati ordinari che tanto clamore ha provocato nel paese; tale agitazione riguarda un provvedimento governativo, del quale il Senato non ha ancora iniziato l'esame, concernente il trattamento economico e giuridico degli appartenenti alle varie magistrature in conformità, altresì, all'indirizzo esplicitato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 1 del 1978 ove si afferma: « Dopo quanto sopra ritenuto e deciso circa la costituzionalità delle norme denunciate, la Corte non può tuttavia non sottolineare l'esigenza che, in sede legislativa, si provveda con criteri di equilibrio comparativo ad un globale riesame della progressione nelle funzioni e nel corrispondente trattamento economico nei confronti di tutte le magistrature, onde pervenire ad una ristrutturazione funditus della materia che, nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali ed alla luce della giurisprudenza della Corte, non trascuri la considerazione dei profili caratterizzanti ciascuna di esse, particolarmente in ciò che attiene al regime rispettivo delle nomine e promozioni, delle incompatibilità ed inamovibilità dagli incarichi particolari, nonché delle prestazioni effettive e non nominali attinenti alle funzioni di istituto ed al trattamento economico ». Si tratta di una parte della sentenza della Corte che indica chiaramente al legislatore l'esigenza di sistemare tutta una serie di problemi che il disegno di legge oggi al nostro esame si sforza di risolvere adeguatamente.

Desidero ora ricordare l'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, quando, porgendo il suo saluto al neopresidente della Corte dei conti, faceva riferimento al problema della soluzione della materia riguardante lo status dei magistrati della Corte dei conti medesima ed alla necessità di varare con urgenza e compiutezza il disegno di legge n. 1021. In questa ottica ci siamo mossi con i colleghi del Comitato ristretto ed abbiamo ritenuto di proporre alla Commissione un ampliamento della materia originaria, relativa ai controlli ed alle pensioni, aggiungendo alcune norme in materia di responsabilità, di organici, di promozioni, di trasferimenti e di incompatibilità, e introducendo inoltre un nuovo caso relativo all'istituzione del consiglio di presidenza sul quale mi soffermerò brevemente nell'esame dell'articolato. È stata introdotta, per altro, una parte relativa ai procedimenti disciplinari, nonché una riguardante alcune disposizioni transitorie e di carattere finanziario.

Il disegno di legge al nostro esame non contempla alcuni problemi che pure meriterebbero di essere affrontati ma che, a mio giudizio, non possono che essere rinviati alla riforma generale. Mi riferisco all'opportunità di attuare o meno un decentramento regionale per la Corte dei conti sia in materia pensionistica, sia in materia di responsabilità. Nel quadro della riforma generale andrà inquadrata,

inoltre, l'esigenza di meglio definire i rapporti tra la Corte dei conti ed il Governo e il Parlamento, nonché la materia attinente al controllo sulla gestione.

Debbo inoltre sottolineare che, pur essendo stati trattati dal Comitato ristretto, alcuni argomenti non trovano definitiva sistemazione del disegno di legge al nostro esame: ciò dipende dal fatto che, in sede di Comitato ristretto, non vi è stata unanimità di consensi su di essi, e si è deciso allora di rimettere le scelte definitive alla Commissione nel suo plenum. Il primo di tali problemi, contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, riguarda l'opportunità che nell'elencazione tassativa degli atti del Governo da sottoporre obbligatoriamente al controllo preventivo della Corte dei conti rientrino ancora il decreto-legge ed il decreto delegato, o se viceversa questo controllo si ritenga di dover eliminare, derivando esso da una dubbia se non addirittura erronea interpretazione dell'articolo 100 della Costituzione (che, laddove parla di « atti di Governo», si riferisce evidentemente ad atti di natura amministrativa e non legislativa).

Va registrata anche una non perfetta intesa su un'altra norma introdotta nel testo al nostro esame, e cioè quella relativa alla nomina del presidente della Corte dei conti. Debbo ricordare che, in sede di Comitato ristretto, i colleghi del partito comunista presentarono una proposta di emendamento tendente ad introdurre un parere della Commissione prevista dall'articolo 8 del testo unico del 1934 per la nomina, appunto, di tale presidente. Mi riferisco, cioè, alla Commissione composta dai Presidenti e Vicepresidenti della Camera e del Senato. Vi fu, poi, una proposta di mediazione limitata soltanto ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Su questo punto, però, sia il Governo, sia, in certo qual modo, la democrazia cristiana sollevarono delle riserve.

Un altro problema sul quale potrebbe essere facilmente raggiunto un accordo, ma non vi è una certezza in tal senso, è quello relativo alla cosiddetta « provvista governativa ». Com'è noto, essa attual-

mente è rappresentata dalla metà dell'organico dei consiglieri componenti la Corte dei conti; tale organico è attualmente di 70 unità, per cui la metà corrisponde al numero di 35. Poiché però, come vedremo, l'articolato prevede una promozione a ruolo aperto al grado di consigliere, l'organico non sarà più composto nel modo suddetto, ma aumenterà sensibilmente nei prossimi anni: per cui diventerà difficile mantenere il rapporto percentuale della metà, perché non solo ne risulterebbe enormemente accresciuto il numero dei consiglieri di nomina governativa, ma si correrebbe addirittura il rischio di alterare gli organici e di produrre, con il passare degli anni, una modifica non più per legge, ma per atto amministrativo di competenza del Governo, dell'organico della Corte dei conti.

Vorrei ora richiamare una proposta fatta dal collega Labriola per una migliore utilizzazione in questa sede delle proposte di legge di iniziativa socialista e comunista tendenti a sopprimere la cosiddetta giurisdizione domestica, quella giurisdizione, cioè, interna alla Corte dei conti, in virtù della quale la Corte stessa è abilitata a giudicare controversie relative al personale da essa dipendente. Su questa soppressione, con l'inglobamento delle due proposte di legge già presentate, sono sorte alcune perplessità, per cui la decisione è rimessa alla Commissione.

Per quanto riguarda i controlli, il punto centrale consiste nel restringere sensibilmente quella parte di atti del Governo da sottoporre al controllo preventivo, allargando invece la portata del controllo eventuale o successivo.

Non ritengo di dover leggere tutti gli articoli proposti dal Comitato ristretto; vorrei tuttavia rilevare che queste disposizioni possono da un lato snellire l'iter procedurale della formazione degli atti amministrativi, e da un altro lato costituire la premessa per giungere a quel controllo della gestione di cui all'articolo 100 della Costituzione.

Con i primi tre articoli, per l'appunto, vengono stabiliti i meccanismi per il controllo preventivo, i livelli di spesa in ba-

se ai quali si applicano sia il controllo preventivo che quello successivo, i poteri del magistrato istruttore e del consigliere, il meccanismo di rinvio, in caso di non conformità tra le decisioni del consigliere e del magistrato istruttore, alla sezione di controllo della Corte dei conti.

Gli articoli dal 4 al 18 si riferiscono allo snellimento delle procedure in materia di pensioni. In merito avevo caldeggiato la proposta di decentramento a livello regionale delle procedure, considerandola l'unica strada per risolvere il problema dello smaltimento degli arretrati; sono infatti circa 280 mila i ricorsi in attesa di essere esaminati.

Probabilmente queste norme non risolveranno in modo definitivo la questione, ma permetteranno pur sempre un miglioramento, anche attraverso la riduzione dei termini stabiliti per la decisione sui ricorsi (proposta, questa che mi riservo di presentare a nome del Comitato ristretto).

È stata poi prevista la possibilità di passare direttamente all'azione giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, anche se non è esaurita la fase del ricorso amministrativo, nonché la possibilità per lo Stato di non avvalersi dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura di Stato, con la facoltà di ricorrervi eccezionalmente e, negli altri casi, di farsi rappresentare da propri funzionari.

L'articolato prevede anche uno snellimento in materia di consulenze mediche (occasione e motivo di rallentamento delle procedure); è stata inoltre introdotta una norma che tende a ridurre da cinque a tre i componenti del collegio chiamato a giudicare in materia di pensioni. Infine, poiché la prassi voleva che i presidenti di sezione della Corte dei conti non svolgessero funzioni di relatore, abbiamo previsto tale eventualità, ritenendola un ulteriore contributo allo snellimento delle procedure.

Per quanto riguarda la revisione amministrativa, pur essendo fondata su un principio positivo, nella esperienza pratica essa si è rivelata una perdita di tempo: le pratiche relative ai ricorsi venivano inviate ai ministeri competenti, dove rimanevano inutilmente due anni. Pertanto si è previsto come termine ultimo e definitivo quello di sei mesi entro il quale la revisione debba essere effettuata; qualora questo termine non venisse rispettato, le pratiche si intenderanno restituite alla Corte dei conti perché possa procedere.

L'articolo 19 si riferisce al giudizio di responsabilità, mentre gli articoli dal 20 al 28 contengono le norme relative all'organico.

In particolare, l'articolo 20 si riferisce alla nomina del presidente, come ho avuto modo di illustrare. L'articolo 21 tratta delle piante organiche e della carriera aperta almeno fino al grado di consigliere, data la necessità di introdurre un organico globale che comprenda le varie qualifiche entro le quali si determini la mobilità.

L'articolo 22 stabilisce le nuove norme in materia di carriera, e vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali del Senato si accinge a varare un provvedimento analogo relativo alle nomine per il Consiglio di Stato. Con questo articolo viene stabilita una anzianità di quattro anni per il passaggio dalla qualifica di referendario a quello di primo referendario; altri quattro anni sono necessari per il passaggio alla qualifica di consigliere, ed ancora otto anni per il passaggio al trattamento economico di presidente di sezione; si è cioè ritenuto di proporre che al termine dei sedici anni di carriera fosse attribuito un trattamento economico di presidente di sezione ai consiglieri che avessero maturato gli otto anni di anzianità, lasciando lo stato giuridico e le relative funzioni a ruolo chiuso, cioè limitatamente ai 15 posti previsti per i presidenti di sezione.

L'articolo 23 tenta di regolamentare il problema della inamovibilità. Il successivo articolo 24 detta disposizioni in materia di trasferimenti, e l'articolo 25 contiene una norma che garantisce la rotazione delle funzioni, soprattutto per quanto attiene la funzione di controllo: al fine di evitare che un magistrato sia chia-

mato per un decennio a svolgere sempre gli stessi compiti di controllo degli atti di una singola gestione dello Stato.

L'articolo 26 riguarda il problema delle incompatibilità, e credo che in proposito i membri della Commissione vorranno soffermarsi nel corso della discussione generale. Ritengo in ogni caso che su questo argomento vada detta una parola chiara: esistono alcune incompatibilità assolute per cui è inconcepibile che un magistrato addetto al controllo possa compiere atti di amministrazione attiva in alcuni ministeri; dall'altro lato, è stata prevista l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo di magistrati della Corte dei conti - e lo stesso dicasi per l'Avvocatura dello Stato e per il Consiglio di Stato come risulta dai relativi provvedimenti di legge - in un numero massimo in modo da evitare eventuali abusi. Inoltre, il collocamento fuori ruolo consente all'istituto di non privarsi di un certo numero di magistrati, ma di poter procedere alla loro sostituzione.

L'articolo 27 stabilisce l'abolizione del rapporto informativo, che viene sostituito da una relazione annuale sull'attività svolta dai singoli consiglieri.

Gli articoli dal 28 al 34 prevedono la costituzione del consiglio di presidenza, la composizione, il modo di elezione dei componenti, lo scioglimento e i compiti dello stesso consiglio.

A tale proposito mi pare opportuno soffermarmi su di un punto: abbiamo ritenuto di proporre alla Commissione una soluzione di equilibrio che, mentre tende à dare una struttura democratica alla Corte dei conti, nello stesso tempo non consente di poter parlare di vera e propria costituzione di un organo di autogoverno, per la ragione evidente che esiste una differenza tra il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e in certo qual modo l'Avvocatura dello Stato, e la magistratura ordinaria (sia perché la magistratura ordinaria è vista dalla Costituzione come un potere autonomo, sia perché il Consiglio superiore della magistratura ha la più alta presidenza che coincide con quella del Capo dello Stato, ed ha una composizione mista anche attraverso alcuni membri eletti dal Parlamento).

Si è creduto, quindi, di proporre una soluzione di equilibrio che consenta un'autogestione in certo qual modo democratica, ma che nello stesso tempo non trasformi il citato consiglio di presidenza in un vero e proprio organo di autogoverno.

Credo che siano di scarso rilievo, anche se importanti, le norme contenute negli articoli dal 35 al 37 che trattano il procedimento disciplinare e le sanzioni. Infine, gli articoli dal 38 al 41 contengono le disposizioni transitorie e finali; e l'articolo 40 prevede tempi e modailtà per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge.

Per quanto riguarda le maggiori spese, rilevo che almeno nei primi anni l'onere finanziario non sarà considerevole. Se, come si propone, dovessimo stabilire la decorrenza di questa nuova disciplina dal 1º dicembre 1978, la spesa si aggirerebbe intorno a 32 milioni di lire (se non erro), che trovano ampiamente copertura nei normali fondi di bilancio; rapportando questa somma al 1979, anche per quest'anno ci troveremmo di fronte ad una maggiore spesa di poco più di 300 milioni di lire, che troveranno ampia copertura nei fondi e negli stanziamenti normali di bilancio già previsti per la Corte dei conti.

Ritengo che la discussione che si svolgerà in Commissione potrà arricchire gli sforzi compiuti in sede di Comitato ristretto.

Non credo che i magistrati della Corte dei conti diano un totale consenso a questo disegno di legge: alcuni lo considerano forse troppo avanzato, mentre altri non lo ritengono sufficiente. L'associazione dei magistrati della Corte dei conti non è completamente soddisfatta, specialmente per la ricostruzione di carriera che noi abbiamo previsto soltanto con il riconoscimento della metà dell'anzianità pregressa, e con il limite massimo di quattro anni e mezzo.

I magistrati della Corte dei conti lamentano, anche con una lettera che mi è pervenuta di recente, che il Senato, ri-

guardo all'Avvocatura dello Stato, avrebbe adottato soluzioni diverse con una ricostruzione per intero: per cui insisterebbero sulla opportunità di modificare la norma elaborata dal Comitato ristretto.

L'associazione dei magistrati della Corte dei conti lamenta anche che il Senato, per quanto riguarda il Consiglio di Stato, con l'introduzione della figura del « presidente di sezione aggiunto », ha di fatto ampliato sensibilmente l'organico dei presidenti di sezione: mentre noi saremmo più severi perché non solo non consentiamo il ruolo aperto, ma non operiamo neanche alcun ampliamento dell'organico rispetto a quello precedentemente previsto.

È evidente che nessun provvedimento di legge può registrare consensi unanimi; probabilmente anche alcuni gruppi politici presenti in Commissione manifesteranno perplessità e dissensi su tutte le norme o su parte di esse. Mi auguro che i dissensi siano di numero il più ridotto possibile, e che possano essere composti nel corso della discussione, in modo che la Commissione possa dare il suo contributo al varo di una miniriforma - come l'ho voluta definire - e comunque di una legge che ritengo possa essere qualificante, insieme agli altri due provvedimenti in corso di approvazione che riguardano l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato: per dare inizio alla ristrutturazione di questa magistratura speciale, attuando così in pieno questa parte della Costituzione.

PAZZAGLIA. Ho chiesto la parola ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, di cui ricordo il secondo comma per le conseguenze che ne derivano, perché ritengo che la Commissione debba considerare con particolare attenzione la norma contenuta nell'articolo 92 del Regolamento. Il primo comma di questo articolo è del seguente tenore: « Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commis-

sione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano ». Il secondo comma prevede che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale e in altre materie che non cito perché non sono rilevanti ai fini di questa discussione.

Ora, credo che il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, abbia una facoltà che non gli può essere sottratta da chicchessia, e cioè quella di essere l'unico titolare della proposta di assegnazione di un provvedimento. Mancando tale proposta, non vi è alcun altro soggetto (parlamentare, presidente di gruppo e maggioranza) che possa assegnare ad una Commissione un progetto di legge in sede legislativa. Questo è il primo dei poteri che viene evidenziato dall'articolo 92. Il secondo potere è quello dell'Assemblea, che può assegnare un progetto di legge in sede legislativa quando sussistano determinate condizioni: e quali siano queste condizioni lo vedremo, esaminando alcuni aspetti del disegno di legge in discussione.

Ora è avvenuto che il Presidente della Camera ha assegnato, secondo me giustamente, il disegno di legge n. 1021 alla Commissione affari costituzionali in sede legislativa. Il Presidente ha ritenuto così di avvalersi della facoltà attribuitagli dall'articolo del Regolamento chiedendo alla Camera che il disegno di legge n. 1021, il cui titolo è: « Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti », e che si compone di 10 articoli (fra l'altro neanche molto lunghi come contenuto), venisse esaminato dall'Assemblea. trattandosi certamente di materia non avente speciale rilevanza di ordine generale. Il Comitato ristretto, con un lavoro che dal punto di vista culturale, scientifico e legislativo è certamente molto im-

portante, è andato sicuramente al di là del disegno di legge n. 1021. Non ho bisogno di rilevarlo io, perché, con estrema onestà l'onorevole relatore ha detto testualmente che il disegno di legge all'esame della Commissione contiene un ampliamento della materia originaria; ha precisato, inoltre, che è stata introdotta una regolamentazione relativa al consiglio di presidenza della Corte dei conti, alla materia disciplinare, nonché a quella finanziaria. Aggiungo io, se l'onorevole Vernola me lo consente - e non perché egli lo abbia omesso nella sua relazione, ma perché questi riferimenti sono stati fatti nel corso dell'esame dei singoli articoli che è stata trattata e regolamentata la stessa materia dell'organico, delle incompatibilità, dell'elezione del presidente della Corte dei conti, della quale l'onorevole relatore si è occupato anche per mettere in evidenza il contrasto manifestatosi sul controllo della nomina.

Vorrei inoltre rilevare che è stata introdotta una innovazione anche per quanto riguarda l'oggetto del controllo preventivo sugli atti del Governo.

Di conseguenza il testo del Comitato ristretto è da assimilarsi ad una nuova iniziativa legislativa che porta la firma dei singoli deputati che l'hanno approvata; ma anche se così non fosse, non potremmo accettare, senza violare il Regolamento, che, attraverso un disegno di legge di minimo contenuto, con il « sotterfugio » di presentare un nuovo testo come un insieme di emendamenti a quello originario, venga mantenuta in sede legislativa una vera e propria riforma, non completa, ma certamente di grande respiro, quale quella che viene proposta dal testo del Comitato ristretto.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di questioni di poco conto: mi sono posto il problema non appena ho visto la nuova formulazione dell'articolo 1; mi sono ricordato – lo ha fatto anche il relatore – che è attualmente ferma in aula una proposta di legge costituzionale, sottoscritta dal senatore Branca ed altri, che tende a chiarire quali siano i limiti del controllo preventivo da parte della Corte

dei conti. A mio avviso, infatti, attraverso la modifica del primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 18 luglio 1934, n. 1214, concernente il controllo preventivo sugli atti del Governo, si modifica sostanzialmente, o meglio si interpreta, l'articolo 100 della Costituzione, applicando ad esso criteri restrittivi.

Non si tratta di una interpretazione che possa essere data attraverso emendamenti apportati agli articoli di una legge: soprattutto, la materia del controllo preventivo di legittimità non può non richiedere il giudizio dell'Assemblea, trattandosi sicuramente di questione di rilevanza generale (ma, io sostengo, perfino di rilevanza costituzionale).

Non voglio rubare ulteriormente tempo alla Commissione: credo, comunque, che il problema dovesse essere posto.

Chiedo esplicitamente che non si proceda nell'esame del testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto, in quanto l'assegnazione in sede legislativa non opera nei confronti di un provvedimento di tal genere; opera soltanto nei limiti del contenuto del disegno di legge n. 1021 che è stato assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione. Chiedo, inoltre, che di fronte a questo mio richiamo al Regolamento, il presidente della Commissione rimetta la questione al Presidente della Camera, perché la dirima.

Debbo far presente, per altro, che da parte nostra, saranno fatte valere nelle altre sedi le considerazioni che, a mio avviso, debbono essere fatte valere in seno alla Presidenza.

Desidero rilevare, in conclusione, che non è il caso che vengano ripetuti errori di procedura; sarà bene, perciò, applicare il Regolamento nel modo più corretto.

DEL PENNINO. Vorrei fare un richiamo al Regolamento. Anch'io ritengo che non sia possibile procedere all'esame in sede legislativa del disegno di legge n. 1021 nel testo che ci è stato presentato dal Comitato ristretto.

Ci troviamo, infatti, in presenza di varie proposte di legge riguardanti la Corte dei conti, e del disegno di legge n. 1021

che ne regolamenta solo un aspetto. È sottoposto al nostro esame un testo elaborato dal Comitato ristretto che amplia notevolmente la materia originariamente oggetto del provvedimento legislativo e tutti sappiamo in che termini il nostro regolamento all'articolo 79 preveda la nomina di un Comitato ristretto. Mi sembra, quindi, assolutamente impossibile, a' termini di regolamento, che noi oggi siamo chiamati a discutere in sede legislativa su un testo diverso da quello originariamente assegnato a questa Commissione.

Per tale ragione, chiedo di investire il Presidente della Camera della questione.

COLONNA. Non so se la questione sollevata dai colleghi Pazzaglia e Del Pennino debba giungere al Presidente della Camera: di ciò deciderà il presidente della nostra Commissione.

Debbo dire, però, che non mi sembrano fondate – anzi, mi sembrano pericolose – le affermazioni che qui sono state fatte, perché coinvolgono in maniera pesante gli stessi poteri della Camera in materia legislativa e delle sue strutture organizzative, cioè le Commissioni.

Mi sembra che non sia in discussione il fatto che ci sia stato assegnato in sede legislativa, legittimamente, con piena osservanza del Regolamento, il disegno di legge n. 1021. Il problema è allora quello della possibilità di emendare un determinato testo.

Premesso che, a norma del Regolamento, le Commissioni in sede legislativa hanno gli stessi poteri e gli stessi diritti dell'Assemblea, si assume che la Camera non possa emendare, integrandolo, un disegno di legge.

PAZZAGLIA. Si tratta di aggiungere un'altra materia.

COLONNA. Fino ad ora non è mai stato contestato che la Camera abbia il potere sovrano di presentare emendamenti integrativi ad un determinato progetto di legge. Ritengo, pertanto, che non si possa porre la questione se la materia oggetto dell'esame possa essere allargata o meno e, nel caso particolare, non può essere messo in discussione il potere della Commissione di modificare *in toto* od integrare il disegno di legge n. 1021.

Rimane la questione che il testo del Comitato ristretto è, secondo l'opinione dell'onorevole Pazzaglia, una proposta di iniziativa di coloro che hanno proceduto alla sua stesura.

Non vorrei, però, che si sollevassero problemi nominalistici. Possiamo discutere del disegno di legge n. 1021 e considerare gli articoli proposti dal Comitato ristretto come emendamenti a firma dei componenti dello stesso Comitato.

Non credo che gli onorevoli Pazzaglia e Del Pennino possano contestare ad alcun membro della Commissione il diritto di emendare il disegno di legge n. 1021. Se invece fosse questa la impostazione della loro richiesta, si configurerebbe come tentativo di porre un limite alla facoltà di emendamento, e cioè ad una delle facoltà più rilevanti dei singoli parlamentari.

Una tesi simile fu sollevata in Assemblea in occasione della discussione su decreti-legge; pur trattandosi di un caso particolare e più ristretto, la questione fu risolta nel senso che la facoltà di emendamento è la più ampia, e che un emendamento non poteva essere precluso anche se trattava di materia diversa dall'oggetto del provvedimento in esame.

Ribadisco, pertanto, la mia opinione per cui, sotto questo punto di vista, non possa configurarsi un richiamo al Regolamento, e non sia necessario deferire la questione al Presidente della Camera. Se qualcuno ritiene che gli emendamenti preanunciati vadano al di là di ciò che politicamente è giusto sia esaminato in sede legislativa, può ricorrere agli appositi strumenti regolamentari: qualora ne facciano richiesta un decimo dei componenti l'Assemblea o un quinto dei membri della Commissione, il provvedimento assegnato in sede legislativa può essere rimesso all'esame dell'aula.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che gli onorevoli Pazzaglia e Del Pennino precisassero i loro richiami al Regolamento.

Ritengo infatti che l'assegnazione di un provvedimento ad una Commissione in sede legislativa non possa essere contestata, trattandosi di deliberazione dell'Assemblea sulla proposta del Presidente.

Forse il problema potrebbe configurarsi come richiesta di adottare come testo base per la discussione anziché il testo proposto dal Comitato ristretto, l'originario testo del disegno di legge n. 1021; devo rilevare, tuttavia, che in tal senso non era stata presa alcuna decisione.

PAZZAGLIA. La mia richiesta è che l'esame delle materie contenute nel testo del Comitato ristretto non avvenga in sede legislativa, perché l'articolo 92 del Regolamento prevede la competenza del Presidente della Camera a decidere sulla rilevanza di ordine generale di un provvedimento, e sulla conseguente assegnazione alla Commissione di merito.

La nostra Commissione, pertanto, è investita in sede legislativa soltanto della materia di cui al disegno di legge n. 1021.

COLONNA. Ebbene, discutiamo del disegno di legge n. 1021!

CANEPA. Parlerò a favore di questo richiamo al Regolamento.

Mi sembrano infatti pericolose le osservazioni dell'onorevole Colonna, perché secondo la tesi da lui sostenuta, la Camera potrebbe correttamente assegnare in sede legislativa un progetto di legge di scarsissima rilevanza e che non abbia una portata generale, per poi trasformarlo in quella stessa sede in un progetto completamente diverso; violando così il disposto che prevede la possibilità di assegnare in sede legislativa progetti di legge non aventi rilevanza di ordine generale. Mi sembra un'argomentazione « causidica », che non può essere accolta.

Osservo, inoltre, che esiste lo strumento della richiesta di rimessione in aula. Il collega mi insegna che questo strumento è un atto politico che entra nel merito del provvedimento, più che un atto dovuto per inosservanza del Regolamento. In sostanza, si tratta di uno strumento per chiedere l'attuazione del Regolamento.

Ora, questa mattina si è proceduto alla presentazione del testo base del disegno di legge n. 1021: a tale proposito rilevo che non è stato illustrato alla Commissione il disegno di legge n. 1021, ma un provvedimento completamente diverso in ordine all'oggetto, al contenuto, all'ampiezza delle norme ed alla materia da regolamentare. Ciò rientra perfettamente in quegli articoli che sono stati richiamati dagli onorevoli Pazzaglia e Del Pennino.

BOZZI. Desidero entrare nel merito della questione.

PRESIDENTE. Considerando la rilevanza della stessa, darò la parola ad un rappresentante per gruppo, ove ne sia richiesto.

BOZZI. Innanzi tutto desidero osservare che per il mio gusto politico e giuridico avrei preferito che questo provvedimento, anche nella stesura originaria, fosse stato discusso in aula.

PRESIDENTE. Aveva il diritto di chiederlo quando il Presidente ha proposto l'assegnazione in sede legislativa.

BOZZI. Ora, si pone un problema di Regolamento. Nel momento in cui il Presidente della Camera propone la sede legislativa e la Camera, annuendo, consente con il Presidente, vi è una spoliazione dei poteri del Presidente ed anche della stessa Camera che, però, conserva ancora un potere ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione; e cioè, quello di chiedere la rimessione in aula del provvedimento. D'altra parte, una volta che la Commissione è investita dell'esame di un provvedimento dalla Camera su proposta del Presidente, come ha detto giustamente il presidente Caruso, si esercita il potere di emendamento. Se ci mettessimo sulla via indicata dall'onorevole Pazzaglia, avremmo delle preclusioni alla proposizione di emendamenti, perché dovremmo valutare se sia importante o non, una discrezionalità assai dubbia.

Per quanto riguarda la questione che non si tratta più del provvedimento assegnato alla nostra Commissione, ma di un altro, e si afferma quindi che occorre rimetterlo in aula, ritengo che ciò non si possa consentire dal punto di vista regolamentare. D'altra parte, come è stato giustamente osservato, vi è una garanzia costituita dalla richiesta di rimessione in Assemblea che può essere fatta dal Governo o da una parte dei componenti la Camera o la Commissione.

In merito all'altra questione posta dall'onorevole Pazzaglia, rilevo che non si tratta di materia costituzionale. Anche la Corte costituzionale ha stabilito che, quando si parla di materia costituzionale, si tratta di leggi costituzionali. Non vi sono tre categorie di leggi: costituzionali, ordinarie ed « in materia costituzionale ». Questa terza categoria non esiste; esistono infatti le leggi ordinarie e costituzionali, e questa evidentemente non è nel suo complesso una legge costituzionale. Può darsi che l'onorevole Pazzaglia abbia ragione quando afferma che il punto 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevede il controllo dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio di funzioni amministrative del Governo, dà una interpretazione dell'articolo 100 della Costituzione. Questo è un problema che, secondo me, esiste realmente, ma è una parte dell'insieme che potremo esaminare quando discuteremo quest'articolo.

VERNOLA, Relatore. Desidero associarmi alle osservazioni svolte dagli onorevoli Colonna e Bozzi rilevando che mi sembra strano che dopo un anno e mezzo di lavoro tale questione venga sollevata solo oggi. Per altro devo ricordare, anche a nome di tutti i componenti il Comitato ristretto, benché non ci abbiate mai onorato della vostra presenza, che questa Commissione nella seduta plenaria del 5 ottobre 1977 aveva espressamente incaricato il Comitato ristretto di ampliare la materia rispetto a quella oggetto di disciplina dell'originario testo del disegno di legge n. 1021. Ricordo gli interventi che in quella sede svolsero l'onorevole Labriola e lo stesso onorevole Bozzi quando ci inoltrammo, sia pure solo per grandi linee, nella individuazione delle possibili materie da inserire in tale disegno di legge.

Ora, ritengo che non sia stato fatto richiamo al Regolamento, non si è discusso su una violazione dello stesso, ma si sono avanzate ragioni di opportunità. Sotto quest'ultimo profilo possono anche essere rispettabili le opinioni dei rappresentanti di alcune parti politiche che possono appellarsi ad una specifica norma del Regolamento se intendono riportare in aula la discussione del provvedimento assegnato in sede legislativa.

Desidero anche associarmi alle obiezioni sollevate dagli onorevoli Colonna e Bozzi, perché giungeremmo all'assurdo di non poter proporre emendamenti. Ignorando per un momento il Comitato ristretto, se oggi avessi presentato come miei emendamenti tutti quegli articoli non compresi nel testo originario, mi domando con quale potere o con quale abuso di potere il presidente avrebbe potuto dichiarare inammissibili questi emendamenti. Mi sarei sentito leso nelle mie funzioni di parlamentare e di relatore e, indipendentemente da quest'ultima, anche nelle funzioni di semplice componente la Commissione, sicché ritengo che sia grave porre in discussione il problema sollevato dagli onorevoli Pazzaglia e Del Pennino per le conseguenze che ne deriverebbero. Poi, discutere se si tratti della stessa materia o di un'altra è un apprezzamento puramente soggettivo.

Vorrei contrapporre alla tesi, secondo cui si tratta di norme di rilevanza di ordine generale, un'altra tesi: queste nuove norme che ci accingiamo a proporre come emendamenti, da chiunque siano presentati (relatore, semplice componente o più componenti la Commissione o il Comitato ristretto) non pongono affatto questioni che hanno rilevanza di ordine generale, perché ritengo che il punto 1 dell'articolo 92 del Regolamento faccia riferimento a tutt'altra cosa. Infatti, per rilevanza di ordine generale si deve intendere ciò che si riferisce alla generalità dei

cittadini; noi siamo invece, per alcune norme specifiche, nell'ambito della Corte dei conti.

Si è detto che si finisce con il dare quasi un'interpretazione di una norma della Costituzione. Anche qui dobbiamo stare attenti, perché noi approviamo ogni atto legislativo sulla base di un'interpretazione di norme della Costituzione, e ogni volta si potrebbe sostenere che una norma costituzionale venga interpretata in maniera nuova e, quindi, non sarebbe più possibile legiferare in sede legislativa. Sono tutte tesi opinabili, e mi pare che siano pericolose per i precedenti che introdurremmo, e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Signor presidente, spetterà a lei decidere se sottoporre o non la questione al Presidente della Camera.

DEL PENNINO. Vorrei intervenire.

PRESIDENTE. Su che cosa?

DEL PENNINO. Su questa materia, perché vorrei rispondere brevemente al relatore.

PRESIDENTE. Ella ha già avuto occasione di illustrare la sua posizione.

DEL PENNINO. Si tratta soltanto di una precisazione relativa al richiamo al Regolamento da me fatto. Desidero rilevare che la nostra Commissione è stata investita in sede referente di materia analoga a quella contenuta nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Ci troviamo, pertanto, dinanzi ad una precisa violazione delle norme sull'assegnazione dei provvedimenti alla Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Non possiamo discutere in questa sede le decisioni dell'Assemblea, la quale si è pronunciata per la assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione del disegno di legge n. 1021.

Ritengo, pertanto, che non sorga alcun problema di interpretazione del Regolamento, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso e che, semmai, le richieste avanzate tendano a porre in discussione il potere di emendamento dei membri della Camera.

L'articolo 89 recita: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano ».

Al di là di questa norma, non credo che sorga alcuna questione regolamentare, e che quindi la Commissione possa proseguire la discussione, fatto salvo il ricorso agli opportuni strumenti regolamentari.

PAZZAGLIA. Desidero prendere la parola per un richiamo al Regolamento.

Con la massima chiarezza e lealtà che mi distinguono in occasioni come questa, rilevo il fatto che ella, signor presidente, si è assunto una responsabilità che io, personalmente, non mi sarei assunta. Così andando avanti, il Regolamento verrà interpretato dai presidenti di Commissione.

Se un deputato fa un richiamo al Regolamento, la decisione, anche sulla eventuale infondatezza del richiamo stesso e sulla inapplicabilità della norma richiamata, non può costituire uno sbarramento posto dal presidente di Commissione, al quale non spetta neppure il « potere-filtro ».

PRESIDENTE. La prego di precisare il suo richiamo al Regolamento.

PAZZAGLIA. In primo luogo ritengo che ella, come presidente di Commissione, non aveva i poteri per decidere e, quindi, per contestare la mia posizione.

In secondo luogo rilevo che sono state assegnate a questa Commissione in sede referente un certo numero di proposte di legge relative all'organico, al funzionamento, agli aspetti finanziari della Corte dei conti.

In proposito desidero fare un altro richiamo al Regolamento. Se il Presidente della Camera avesse ritenuto che le materie oggetto di quelle proposte di legge non avessero rivestito interesse di ordine generale, mi sarei opposto al loro passaggio in sede legislativa. Ebbene, se la Commissione con un sotterfugio aggancia tali materie, ad una proposta di legge assegnata in sede legislativa, di fatto esaminerebbe in questa sede quanto, in base alla decisione del Presidente della Camera, è stato assegnato in sede referente.

Ritengo pertanto che l'esame delle materie contenute nel testo proposto dal Comitato ristretto violi il diritto di ogni rappresentante di gruppo, di opporsi al passaggio alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, dovrebbe precisare a quali provvedimenti assegnati in sede referente si riferisce. In tal caso, le faccio osservare che sarà sempre possibile da parte di questa Commissione, a' termini del Regolamento, richiedere al Presidente della Camera di proporre all'Assemblea il trasferimento dei provvedimenti in questione alla sede legislativa.

PAZZAGLIA. Credo di dovermi spiegare meglio: mi oppongo come rappresentante di gruppo, acché vengano esaminate in sede legislativa le proposte di legge nn. 106, 107, 388, 430 e 544. Ebbene, alcune delle materie oggetto di tali provvedimenti sono disciplinate nel testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, lei è parlamentare attento ed esperto e sa benissimo che questi provvedimenti sono già stati assegnati alla nostra Commissione in sede referente.

La prego, perciò, di voler formalizzare la sua richiesta.

PAZZAGLIA. Essendo quelle proposte di legge già state assegnate in sede referente alla nostra Commissione, per poter essere trasferite in sede legislativa, c'è bisogno del consenso di tutti i gruppi. Dal momento, però, che il gruppo del movi-

mento sociale italiano-destra nazionale, al quale io appartengo, si oppone a questo trasferimento in sede legislativa, io mi oppongo, conseguentemente, a che si esamini in sede legislativa quella materia che è trattata dalle proposte di legge sopra menzionate. In caso contrario, penso che verrebbe violato il mio diritto ad oppormi.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia le faccio presente che le proposte di legge da lei richiamate non sono all'ordine del giorno della seduta odierna; mentre per quanto riguarda il disegno di legge n. 1021 lei ha la possibilità, ai sensi del punto 4 dell'articolo 92 del Regolamento, di chiederne la rimessione in Assemblea.

PAZZAGLIA. Desideriamo che in merito si pronunci il Presidente della Camera, in quanto, a' termini di Regolamento a lui spetta dirimere le questioni di natura regolamentare.

Pongo quindi le seguenti questioni regolamentari:

- 1) la decisione adottata dal presidente della Commissione su precedente richiamo al Regolamento è illegittima per violazione dell'articolo 42 n. 2 del Regolamento, anche se adottata sotto la formula della insussistenza della lamentata violazione del Regolamento.
- 2) Sono state assegnate in sede referente le proposte di legge nn. 106, 107, 388, 430 e 544.

La materia di tali proposte di legge è stata trasfusa nel testo del Comitato ristretto ed è del tutto diversa da quella del disegno di legge n. 1021, unico assegnato in sede legislativa per il suo contenuto non di rilevanza generale, mentre quelle assegnate in sede referente hanno speciale rilevanza di ordine generale.

Il trasfondere, anche se non integralmente, materie diverse in un testo che viene esaminato in sede legislativa, significa trasferire dalla sede referente alla sede legislativa le proposte di legge o i disegni di legge assegnati in sede referente. E poiché non vi è la unanime richiesta dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, viene violato l'articolo 92, comma sesto, del Regolamento.

PRESIDENTE. In merito alle questioni regolamentari sollevate dall'onorevole Pazzaglia, mi permetto fare due osservazioni. La prima è che si tratta di una censura nei confronti del presidente che ogni deputato ha il diritto di fare...

PAZZAGLIA. Mi auguro di non averla espressa in termini scorretti.

PRESIDENTE. Siamo in regime di libera democrazia. La seconda osservazione è che non si comprende il contenuto della richiesta.

PAZZAGLIA. Non si può procedere su quelle materie...

PRESIDENTE. Il sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento recita così: « Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93 ».

Ora l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 1021 è già stata da tempo effettuata e non si pongono, pertanto, problemi di ottemperanza al disposto di cui al sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento.

PAZZAGLIA. Non mi riferisco al disegno di legge, ma alle proposte di legge assegnate in sede referente.

PRESIDENTE. Riterrei di sospendere brevemente la seduta.

COLONNA. La mia parte politica contesta che si tratti di un richiamo al Regolamento. Rilevo anche che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, il Presidente della Camera deve essere informato solo nel caso in cui sorga una questione regolamentare.

PRESIDENTE. Ho soltanto deciso di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,15.

PRESIDENTE. Sulla prima richiesta avanzata dall'onorevole Pazzaglia ho già fornito risposta, alla quale non ho nulla da aggiungere.

Sulla seconda richiesta di ordine regolamentare sollevata dal deputato Pazzaglia ritengo che essa non concreti l'ipotesi di richiamo al Regolamento o di questione di interpretazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 41, comma secondo.

Tuttavia, in considerazione della circostanza di fatto richiamata, della identità di materie tra talune disposizioni del testo elaborato dal Comitato ristretto e quelle di altri progetti di legge assegnati alla I Commissione in sede referente. rinvio il seguito della discussione ad altra seduta al fine di informare di ciò il Presidente della Camera per le decisioni che esso intenderà assumere in merito all'eventuale abbinamento delle varie iniziative legislative. Faccio presente che quest'ultimo aspetto rientra nella esclusiva competenza del Presidente della Camera e non può, pertanto, costituire oggetto di deliberazione in questa sede. È evidente, d'altro canto, che la decisione del Presidente della Camera in proposito assume carattere pregiudiziale rispetto alla continuazione dei nostri lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO